



PROT. 1927.U.

DEL 7.06.2023



Tribunale di Padova

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova

Ufficio Locale Esecuzione Penale Esterna di Padova e Rovigo

Ordine degli Avvocati di Padova

Camera Penale Padova

**PROTOCOLLO PER L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELLA MESSA ALLA PROVA
E PER IL PRESIDIO DI PROSSIMITA' DELL'UEPE DI PADOVA E ROVIGO**

PREMESSA

L'applicazione della sospensione del procedimento penale con messa alla prova, implementata grazie anche alle prassi concordate con il protocollo sottoscritto nel 2016, suggerisce l'opportunità, a distanza di alcuni anni dall'introduzione dell'istituto, di aggiornare le linee operative di collaborazione, alla luce di alcune osservazioni.

- a. In linea generale è possibile valutare come fortemente positivo l'impatto della misura, sia in relazione alla modesta percentuale delle revoche, sia per quanto riguarda il processo di inclusione attiva dell'autore di reato nella comunità territoriale, con particolare riferimento allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e all'avvio di percorsi volti alla riparazione del danno.
- b. L'ampio ricorso all'istituto e, di conseguenza, l'elevato numero dei relativi procedimenti, rendono necessaria l'individuazione di strategie di semplificazione, al fine di strutturare procedure più agili e sostenibili per tutte le parti coinvolte, nonché di abbreviare i tempi necessari per l'elaborazione di un programma di trattamento.
- c. Lo sviluppo esponenziale dell'istituto richiede, altresì, di porre particolare attenzione e congruo investimento nella fase trattamentale in termini di maggiore individualizzazione e differenziazione dei programmi, includendo anche, laddove possibile e ove le parti vi acconsentano, l'avvio di percorsi di mediazione penale e giustizia riparativa.

Tanto premesso si aggiornano le precedenti linee guida al fine di rendere più agile il funzionamento delle strutture deputate all'esecuzione dell'istituto di messa alla prova. In tale prospettiva:

1. È istituito un presidio di prossimità dell'Ufficio di esecuzione penale esterna presso il Tribunale gestito dall'ULEPE di Padova e Rovigo, con funzioni informative e operative per l'utenza e di raccordo con l'autorità giudiziaria e con l'avvocatura, relativamente ai provvedimenti di competenza della magistratura di cognizione.
2. Il presidio è deputato a svolgere le seguenti funzioni:

- raccordo con le cancellerie, l'A.G e l'avvocatura;
 - ricevimento e colloqui con l'utenza per la predisposizione dei programmi di trattamento; informazioni e consulenza sulle misure penali di comunità e percorsi di giustizia riparativa; avvio, gestione e valutazione di tali misure;
 - Sottoscrizione verbale Map;
 - promozione delle convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
3. Il presidio è gestito dall'UEPE che individuerà, possibilmente secondo il criterio della multiprofessionalità, gli operatori deputati allo svolgimento delle predette attività, coordinati da un funzionario di servizio sociale referente.
 4. Per la realizzazione del presidio il Tribunale fornirà spazi adeguati al ricevimento dell'utenza (che tengano conto della privacy), arredi e materiali informatici (accesso a RUG, stampante multifunzione con scanner, fotocopiatrice ecc.).
 5. Il Presidio è collocato presso questo Tribunale, al piano terra stanza n. 16. Giorni e orari di apertura saranno indicati nei siti web delle parti. Il ricevimento del pubblico sarà possibile tramite accesso diretto e su appuntamento in presenza e da remoto. Sarà inoltre garantito il ricevimento telefonico tramite utenza cellulare dedicata in orari e giorni concordemente individuati tra le parti.

Le previsioni di seguito riportate, pur non vincolanti, in quanto non atte ad interferire sulla autonomia di interpretazione delle norme, sono ritenute concordemente utili per favorire la celerità nel procedimento di ammissione, funzionali alle esigenze distinte dei soggetti coinvolti, nel rispetto del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, idonee a evitare disparità di trattamento, coerenti con le finalità della legge.

Tanto premesso le istituzioni qui rappresentate concordano le seguenti modalità operative

A) PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA ALL'UEPE

1. L'indagato/imputato personalmente o a mezzo di difensore munito di procura speciale con sottoscrizione dell'indagato/imputato autenticata, presenta la richiesta di elaborazione di un programma all'UEPE territorialmente competente, preferibilmente per posta elettronica certificata (all'indirizzo **prot.uepe.padova@giustiziacert.it**) La ricevuta di consegna rilasciata dal sistema di posta elettronica certificata dell'UEPE farà fede quale attestazione dell'avvenuta presentazione dell'istanza per il deposito all'autorità giudiziaria procedente. Solo in caso di presentazione dell'istanza presso lo sportello MAP, l'UEPE rilascerà una ricevuta di avvenuta presentazione.

La richiesta deve contenere:

- a) dati anagrafici dell'imputato: residenza e/o domicilio effettivo, recapito telefonico e di posta elettronica;
- b) nomina, se già effettuata, del difensore con recapiti telefonici e di posta elettronica (PEC) dello stesso;
- c) documentazione attestante lo svolgimento di attività lavorativa o lo stato di disoccupazione, eventuali inabilità lavorative o patologie invalidanti (al fine di evitare l'elaborazione di programmi in concreto non sostenibili);

- d) documentazione inerente alla proposta di risarcimento alla p.o. o l'avvenuto risarcimento, anche parziale; ovvero le motivazioni di fatto e/o di diritto (ad es. nel caso di reati senza p. o.) che giustifichino l'assenza di risarcimento;
 - e) dichiarazione di disponibilità o indisponibilità dell'indagato/imputato a promuovere la mediazione penale con la persona offesa, nonché ad altro percorso di giustizia riparativa, riservando le eventuali motivazioni nei successivi colloqui con l'UEPE;
 - f) sommaria enunciazione del fatto con indicazione delle norme violate, dell'ufficio giudiziario competente, di numero di R.G.N.R. e, se esistente, di RG GIP/DIB con indicazione della prima data di udienza, se già fissata. Devono essere allegati copie degli atti rilevanti del procedimento penale, al fine di consentire l'adeguata comprensione dei fatti oggetto del procedimento.
 - g) dichiarazione con la quale l'imputato/indagato si rende disponibile a svolgere, nel periodo di messa alla prova, un lavoro di pubblica utilità indicando, ove possibile, anche il numero di ore per giornata e la/e giornata/e in cui può svolgere il lavoro di pubblica utilità presso un ente convenzionato con il Tribunale - in base a quanto previsto dal DM 88/2015, potrà essere anche un ente già convenzionato per lo svolgimento del LPU ai sensi dell' art. 54 D. L.vo 274/2000.
2. Ove possibile, sarà allegata la dichiarazione di disponibilità dell'Ente presso il quale svolgere il lavoro di pubblica utilità; in caso contrario, la stessa sarà acquisita durante la fase dell'indagine socio- familiare e trasmessa all'UEPE **non oltre i 90 giorni** antecedenti l'udienza di valutazione del programma.

B) RICHIESTA AL GIUDICE

1. Nel caso di giudizio direttissimo, a seguito di arresto in flagranza, la richiesta al giudice precederà l'inoltro della richiesta a UEPE; in conseguenza la documentazione sopra elencata sarà allegata all'istanza da presentare a UEPE a seguito di rinvio disposto dal Giudice; la relativa ordinanza, con la data di rinvio, andrà comunicata dalla Cancelleria all'UEPE.
2. Nel corso delle indagini, ex art.464 ter c.p.p., ovvero entro i termini previsti ex art.464 bis co. II c.p.p., l'indagato/imputato personalmente o il suo difensore, munito di procura speciale con sottoscrizione autenticata, presentano al Giudice la richiesta di messa alla prova depositando, (preferibilmente **almeno 7 giorni** prima dell'udienza ove già fissata):
 - a) copia della richiesta di elaborazione del programma di messa alla prova presentata all'UEPE con relativa ricevuta di consegna, comprensiva degli allegati;
 - b) autocertificazione dell'imputato, ai sensi dell'art.76 DPR 445/2000, sul fatto di non avere pendenti altre richieste di sospensione del procedimento per messa alla prova o altro procedimento in corso già sospeso ex art. 464 quater c.p.p.

A cura della cancelleria dovrà essere comunque acquisito il certificato penale aggiornato
3. Il Giudice sentite le parti valuta l'ammissibilità della richiesta (ove in fase di indagini, previ adempimenti previsti ex art.464 ter c.p.p.); in caso di positiva delibazione, rinverrà ad altra udienza, fissata a distanza di **almeno sei mesi** dall'udienza di ammissibilità o filtro, per consentire la predisposizione del programma.
4. Il Giudice, **nel caso di proposta di messa alla prova formulata da parte del P.M. ex all'art. 464 ter.1 c.p.p.**, ove non ritenga necessaria l'udienza, di cui all'art. 464 ter.1 comma 6 c.p.p., invierà la richiesta del programma trattamentale all'UEPE che provvederà a dare riscontri **entro 90 giorni**. Ricevuti gli atti, il Giudice, deciderà con ordinanza ex art. 464 ter.1 comma 7 c.p.p.;

Ove, invece, il Giudice, ritenga necessario fissare l'udienza o disporre la comparizione dell'imputato, procederà come indicato al punto 3 del presente paragrafo.

5. Il Giudice, **nel caso di proposta di messa alla prova formulata da parte dell'imputato in sede di opposizione a decreto penale di condanna, ex. art. 464 bis comma 2 c.p.p.**, verificata la sussistenza di tutti i presupposti di cui al punto 2 del presente paragrafo, ove non ritenga necessario disporre la comparizione dell'imputato, fissa direttamente l'udienza di valutazione, a distanza di almeno **sei mesi** dalla presentazione della domanda, per consentire all'EUPE la predisposizione del programma, che sarà inviato alla cancelleria del Giudice **almeno 7 giorni** prima della predetta udienza;
Ove, invece, il Giudice, ritenga necessario fissare l'udienza o disporre la comparizione dell'imputato, procederà come indicato al punto 3 del presente paragrafo.
6. Il provvedimento del Giudice contenente l'esito della delibazione sulla ammissibilità dovrà essere in ogni caso immediatamente comunicato a cura della Cancelleria all'UEPE tramite PEC nonché alle parti se assenti.
7. A cura della cancelleria del Tribunale verranno inviati all'Uepe i dati anagrafici aggiornati, il domicilio/residenza dell'interessato e il capo d'imputazione.

C) ELABORAZIONE DEL PROGRAMMA DI TRATTAMENTO: PROVVEDIMENTI E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

1. L'UEPE, ricevuta comunicazione della ammissibilità alla messa alla prova, esaminata la domanda e la documentazione, a seguito dell'indagine socio-familiare, predisporrà, d'intesa con il richiedente, il programma di trattamento. Il medesimo verrà consegnato all'imputato, trasmesso all'Autorità giudiziaria e al difensore entro e non **oltre sette giorni** antecedenti la data di udienza precedentemente comunicata dalla competente cancelleria, nel rispetto dei tempi indicati al comma 3 del precedente punto. Per ciò che concerne l'indagine socio-familiare, al fine di individualizzare i percorsi e ottimizzare le risorse, come previsto dalle linee di indirizzo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova, si prevedono le seguenti procedure.
 - Procedura ordinaria: svolgimento dell'indagine socio-familiare da parte del Funzionario di servizio sociale incaricato che viene trasmessa all'AG insieme al programma di trattamento predisposto d'intesa con l'indagato/imputato;
 - Procedura complessa: svolgimento dell'indagine socio-familiare da parte di un'équipe multidisciplinare e trasmissione all'AG insieme al programma di trattamento predisposto d'intesa con l'indagato/imputato per i casi che evidenzino particolare complessità e/o fragilità;
 - Procedura semplificata: trasmissione all'AG del solo programma di trattamento predisposto d'intesa con l'indagato/imputato, previa valutazione della tipologia di reato e della situazione socio-familiare per le fattispecie inerenti alle contravvenzioni e ai reati colposi, nel caso di imputati che non presentino situazioni di particolare complessità né dipendenze o patologie psichiatriche accertate. Resta ferma la facoltà dell'A.G. e dell'UE.P.E. di chiedere/trasmettere anche l'indagine socio-familiare in considerazione delle circostanze del caso concreto e dell'opportunità di un approfondimento per la valutazione in merito all'applicazione dell'istituto.
2. Il programma trattamentale elaborato d'intesa prevede in ogni caso:

- a) la presa in carico da parte dell'UEPE con previsioni di contatti con cadenze temporali specificate;
- b) l'obbligo dell'imputato/indagato di mantenere il domicilio indicato, o comunque di informare preventivamente l'UEPE di eventuali necessità di trasferimento; il domicilio sarà tale da assicurare le esigenze di tutela della parte offesa, (cfr. art.464 quater co. 3 c.p.p.);
- c) le modalità e tempi di svolgimento dei LPU saranno compatibili con la disponibilità dell'Ente accogliente e le concrete esigenze familiari, lavorative, terapeutiche dell'indagato/imputato;
- d) l'indagato/imputato (e/o il suo difensore), qualora la vittima del reato sia identificabile e reperibile, prospetterà all'UEPE contenuti e modalità per le condotte riparatorie, includenti eventualmente il risarcimento del danno e le restituzioni ovvero la sua documentata impossibilità oggettiva o soggettiva;
- e) lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità secondo modalità concordate, per una durata che sarà poi conclusivamente stabilita dal Giudice con il provvedimento di sospensione ex artt. 464 quater ovvero 464 ter co.2 c.p.p.
- f) prescrizioni comportamentali e altri impegni specifici, individuati previa indagine socio-familiare, reputati idonei a favorire il reinserimento sociale dell'indagato/imputato e, ad elidere o attenuare le conseguenze del reato (fra le quali: osservanza del programma di cura elaborato dai servizi specialistici – SerD, CSM, etc -; risarcimento del danno, condotte riparatorie, mediazione con la parte offesa, attività di volontariato, eventuale obbligo di dimora notturno, o divieto di frequentazione di locali pubblici o da gioco, in caso di dipendenze).

Nel programma sarà, inoltre, proposto un monte ore settimanale di LPU, salvo eccezioni documentalmente giustificate, raccordato alle specifiche condizioni personali, familiari e sociali del richiedente, per consentire al giudice di determinare la durata complessiva del LPU proporzionata all'impegno prestato e alla complessiva durata della sospensione del procedimento;

3. Il Giudice ricevuto il piano di trattamento, anche all'esito delle informazioni chieste d'ufficio, oltre a valutare l'opportunità di percorsi di mediazione, potrà integrare il programma di trattamento ed inserire le prescrizioni concernenti la riparazione del danno, le condotte riparatorie e/o l'eliminazione delle conseguenze dannose del reato. Al fine di avviare la procedura per l'avvio dell'eventuale percorso di mediazione, dovrà essere assicurata all'UEPE l'acquisizione dei riferimenti della parte offesa (nominativo e recapiti), nonché l'indicazione del legale della medesima, se nominato;
4. All'udienza di ammissione è raccomandata la partecipazione dell'imputato/indagato al fine di consentire al giudice di valutare la volontarietà della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 464 ter, co. 2, c.p.p.), per acquisire il consenso dell'interessato nell'eventualità di integrazione o modifiche del programma di trattamento da parte del Giudice (art. 464 ter, co. 4, c.p.p.). L'impegno a partecipare all'udienza da parte dell'imputato sarà, ove possibile e in accordo con lo stesso, inserito nel programma di trattamento.
5. In ogni caso, qualora ne ritenga la necessità, l'A.G. **richiederà la comparizione dell'imputato all'udienza (quale impegno di responsabilità)** per l'ammissione alla messa alla prova, oltreché per verificare la volontarietà della richiesta (art. 464-ter, comma 2, c.p.p.), anche al fine di acquisirne il consenso rispetto alle eventuali modifiche o integrazioni del programma concordato con l'UEPE.

6. Il Giudice, ritenuto il programma idoneo, disporrà la sospensione del processo con messa alla prova, indicando il periodo di sospensione nonché il termine (eventualmente prorogabile non più di una volta e solo per gravi motivi ex art. 464 quinquies c.p.p.). L'udienza di verifica sarà fissata non prima di tre mesi dalla conclusione della messa alla prova.
7. L'ordinanza sarà comunicata anche all'UPGSP della Questura ove il programma contenga prescrizioni comportamentali che limitino la libertà personale.
8. L'UEPE, acquisita l'ordinanza contenente l'indicazione per l'imputato di contattare l'Ufficio entro il termine di trenta giorni dall'udienza, procederà a far sottoscrivere la medesima ordinanza "per accettazione" da parte dell'imputato. Tale atto resterà a fascicolo dell'UEPE.
9. Non si procederà, pertanto, a redigere alcun separato verbale e la notizia circa la data di avvio e di conclusione della messa alla prova verrà indicata nell'ambito della relazione finale per l'udienza di valutazione dell'esito della misura.

D) ESECUZIONE DELLA MESSA ALLA PROVA

L'UEPE, dopo aver ricevuto l'ordinanza provvederà a comunicare l'avvio della misura all'Ente presso il quale verrà svolto il LPU. Nel corso della misura, l'UEPE verificherà il rispetto degli impegni previsti dal programma di trattamento.

L'UEPE qualora ciò si renda necessario in relazione a elementi di particolare pregnanza eventualmente rilevati, relazionerà al giudice sull'andamento del programma, se necessario proponendo eventuali modifiche o la revoca del programma in esito alla sua grave e reiterata trasgressione; la revoca potrà essere disposta dal Giudice, sentite le parti, previa apposita udienza fissata anche prima della fine del periodo di sospensione.

Alla scadenza del periodo di prova e comunque almeno **7 giorni** prima della udienza fissata, l'UEPE trasmette al giudice una relazione dettagliata sul decorso e sull'esito della prova.

All'udienza fissata il giudice, ex art.464 septies c.p.p., dichiara estinto il reato se la prova ha avuto esito positivo, ovvero dispone che il procedimento riprenda il suo corso, se l'esito è stato negativo. Tutti i provvedimenti emessi in ordine all'esito della messa alla prova **dovranno essere trasmessi da parte della Cancelleria del Tribunale all'UEPE per l'inserimento nella banca dati SDI e nel sistema informativo dell'Ufficio.**

Modulistica allegata

- Istanza da presentare all'UEPE competente (in relazione al domicilio effettivo dell'imputato o indagato che richiede la messa alla prova)
- Modello autocertificazione ai sensi dell'art.76 DPR 445/2000 (par. B, comma 2, lettera b).

Il Presidente del Tribunale di Padova *Caterina Santinello*
Dr.ssa Caterina Santinello

Il Procuratore della Repubblica c/o il Tribunale di Padova
Dr.ssa Valeria Sanzari *Valeria Sanzari*

Il Giudice Coordinatore Sezione Penale
Dr.ssa Mariella Fino *Mariella Fino*

Il Presidente della Sezione GIP/GUP *Domenica Gambardella*
Dr.ssa Domenica Gambardella

Il Direttore dell'Ufficio Locale Esecuzione Penale Esterna di Padova e Rovigo
Dr.ssa Maria Concetta De Masi *Maria Concetta De Masi*

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Padova

Avv. Francesco Bossi *Francesco Bossi*

Il Presidente della Camera Penale di Padova

Avv. Michele Godina
Padova, 07/06/2023 *Michele Godina*

